



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico
Ufficio Relazioni Internazionali

D.R. Rep. n. 1093/2023 - Prot. n. 105646 del 26/09/2023

Anno 2023 - tit. III cl. - 14 fasc. 29

IL RETTORE

VISTO il D.R. n. 788/2023 - Prot. n. 67745 – del 26/06/2023 con il quale è stato emanato il bando di selezione per la formazione di graduatorie di idoneità alla mobilità Internazionale ERASMUS+ per Traineeship – Call 2022 – a. a. 2023/2024, per n. 64 borse della durata di 5 mesi ciascuna, di cui 10 destinate ai Paesi partner extra UE della Regione 14: Isole Fær Øer, Svizzera, Regno Unito;

VISTO l'Art. 2 – *Requisiti di ammissione*, ultimo comma, il quale recita:

“Il neolaureato ha la possibilità di svolgere un tirocinio all'estero entro 1 anno dal conseguimento del titolo e, comunque, entro e non oltre il **30 settembre del 2024**, purché la procedura di candidatura e di selezione abbia luogo prima del conseguimento del titolo. Non sono ammesse mobilità a cavallo tra il periodo che precede il conseguimento del titolo e quello successivo. [...]”

VISTO l'Art. 5 – *condizioni di partecipazione*, comma 5, il quale recita:

“La mobilità potrà aver inizio solo dopo la firma dell'accordo di mobilità e dovrà concludersi **entro il 30 settembre 2024**. Il periodo minimo di soggiorno di tirocinio Erasmus è di 2 mesi (60 giorni) e il periodo massimo è di 12 mesi (360 giorni) per ogni ciclo di studi.”

CONSIDERATO CHE, per mero errore materiale, nei suddetti articoli è stata riportata come data di conclusione della mobilità il 30 settembre 2024 anziché il **31 luglio 2024**.

RITENUTO necessario procedere alla modifica dei sopraccitati articoli

DECRETA

Art. 1 – L'art. 2 del D.R. n. 788/2023 - Prot. n. 67745 – del 26/06/2023 è così modificato:

“Il neolaureato ha la possibilità di svolgere un tirocinio all'estero entro 1 anno dal conseguimento del titolo e, comunque, **entro e non oltre il 31 luglio 2024**, purché la procedura di candidatura e di selezione abbia luogo prima del conseguimento del titolo. Non sono ammesse mobilità a cavallo tra il periodo che precede il conseguimento del titolo e quello successivo. [...]”

Art. 2 – L'art. 5 del D.R. n. 788/2023 - Prot. n. 67745 – del 26/06/2023 è così modificato:

“La mobilità potrà aver inizio solo dopo la firma dell'accordo di mobilità e dovrà concludersi **entro il 31 luglio 2024**. Il periodo minimo di soggiorno di tirocinio Erasmus è di 2 mesi (60 giorni) e il periodo massimo è di 12 mesi (360 giorni) per ogni ciclo di studi.”

Art. 3 – Tutte le candidature correttamente pervenute, che riportino un periodo di mobilità successivo al 31 luglio 2024, saranno ammesse e parteciperanno alla selezione nell'ambito dell'ERASMUS+ per Traineeship – Call 2023 – a. a. 2023/2024 – KA131. In tal caso, la mobilità dovrà concludersi entro il 30 settembre 2024.

L'Aquila, 25/09/2023

IL RETTORE
Prof. Edoardo Alesse
F.to Prof. Edoardo Alesse